



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 2235/06
Registro Generale:1144/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Carmine Volpe
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Bruno Rosario Polito Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **09 Maggio 2006** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
rappresentato e difeso dall'**ALA. BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO**
con domicilio eletto in Roma **VIA DI PORTA PINCIANA, 6**

contro

COMUNE DI JESI
rappresentato e difeso dagli Avv. ti **ANDREA DEL VECCHIO E SERGIO DEL VECCHIO**
con domicilio eletto in Roma **VIALE ANGELICO, 38** presso **SERGIO DEL VECCHIO**

e nei confronti di
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
rappresentato e difeso dagli Avv. ti **FRANCO ALESI E GENNARO CONTARDI**
con domicilio eletto in Roma **VIA TUSCOLANA, 1020, PAL.107-E**
presso **FRANCO ALESI**

PROVINCIA DI ANCONA
rappresentato e difeso dagli Avv. ti **GIOVANNI BONACCIO E MASSIMO D. SGRIGNUOLI**
con domicilio eletto in Roma **PIAZZA ATTILIO FRIGGERI, N.18** presso **GIOVANNI BONACCIO**

REGIONE MARCHE non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR MARCHE Sezione Prima n. 12/2006**, resa tra le parti, concernente **REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI JESI
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
PROVINCIA DI ANCONA

Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Caravita Di Toritto, Del Vecchio, Contardi e Bonaccio;

Ritenuto:

- che la materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, trasparenza e celerità delle procedure autorizzatorie;

- che nel quadro normativo di riferimento non si rinviene la fase procedimentale di valutazione di impatto ambientale ai fini dell'installazione di impianto di telefonia mobile, prevista dall'art. 6 della L.R. Marche n.7/2004, che viene a tradursi in un ingiustificato aggravio del procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio;

- che per quanto precede, in disapplicazione della disposizione introdotta a livello di legislazione regionale sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello cautelare;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1144/2006) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 09 Maggio 2006

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1144/2006) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma IL DIRIGENTE